

Regolamento di sorveglianza dell'OAD FCT

In applicazione all'art. 55 del ROAD il comitato direttivo emana il presente regolamento.

<p>Art. 1 Principio</p>	<p>Gli affiliati all'OAD FCT sottostanno a vigilanza nell'ambito della loro attività soggetta alla LRD.</p>
<p>Art. 2 Autorizzati ad eseguire il controllo</p>	<p>¹ I membri del comitato o terzi da esso designati e specificatamente formati sono autorizzati ad esperire controlli presso gli affiliati. ² Responsabile per la formazione di terzi designati è il Delegato alle inchieste.</p>
<p>Art. 3 Revisori LRD esterni</p>	<p>¹ L'OAD FCT riconosce quali revisori LRD esterni unicamente coloro che dispongono della specifica abilitazione rilasciata dall'Autorità di Sorveglianza sui Revisori (ASR) e coloro che sono accreditati quali revisori LRD presso altri OAD.</p> <p>² Il revisore nell'ambito dei suoi rapporti personali, nelle relazioni d'affari o finanziari con il cliente soggetto a revisione, veglierà affinché la sua oggettività e la sua indipendenza non siano, effettivamente o in apparenza, minacciate. In particolare, egli rispetterà gli standard di indipendenza emanati dalle associazioni di categoria svizzere.</p> <p>³ I revisori esterni LRD non possono essere intermediari finanziari.</p>
<p>Art. 4 Assoggettamento alla verifica</p>	<p>¹ Sono soggetti a revisione annuale ordinaria da parte di revisori LRD esterni da loro nominati, gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio alto o massimo.</p> <p>² Sono soggetti a revisione biennale ordinaria da parte dell'OAD FCT o da suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio medio.</p> <p>³ Sono soggetti a revisione triennale ordinaria da parte dell'OAD FCT o da suoi delegati gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio standard.</p> <p>⁴ Sono soggetti a revisione quadriennale ordinaria da parte dell'OAD FCT gli affiliati che sono stati classificati dall'analisi dei rischi a rischio basso.</p>

	<p>⁵ Gli affiliati che non sono soggetti al controllo previsto al cpv. 1 devono annualmente presentare una autocertificazione, tranne l'anno in cui sono soggetti ad un controllo da parte dell'OAD FCT. L'autocertificazione verrà esaminata dai delegati del comitato direttivo.</p> <p>⁵ I nuovi affiliati saranno soggetti a verifica da parte dell'OAD FCT entro 12 mesi dalla loro affiliazione. Successivamente verranno controllati in base alla loro classificazione di rischio, basata sulla scorta dei dati raccolti nel controllo.</p> <p>⁶ Tutti gli affiliati, indipendentemente dal loro livello di rischio, possono essere oggetto in qualsiasi momento di una verifica da parte dell'OAD FCT. Per gli affiliati a rischio elevato tale controllo sostituisce, nell'anno in cui viene eseguito, il controllo del proprio revisore LRD.</p>
Art. 5 Programma di revisione	¹ Il comitato direttivo determina annualmente gli affiliati soggetti a controllo sulla base della loro classificazione del rischio.
Art. 6 Oggetto del controllo ordinario	Oggetto della revisione ordinaria è la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza degli affiliati, ed in particolare la verifica della corretta identificazione, della completezza degli incarti, della sorveglianza delle transazioni d'affari, del corretto adempimento dell'obbligo di chiarimento speciale e del rispetto degli obblighi applicabili in caso di sospetto riciclaggio per un campione significativo di tutte le relazioni non prescritte.
Art. 7 Durata dell'esercizio	¹ L'esercizio annuale soggetto a controllo o autocertificazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8 Metodologia e termini della revisione ordinaria e dell'autocertificazione	<p>¹ Al termine del suo lavoro, il revisore stilerà un rapporto scritto che dovrà essere inviato all'affiliato e al segretariato dell'OAD FCT utilizzando il modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT.</p> <p>² Per gli affiliati oggetto di revisione annuale il rapporto dovrà essere inviato entro il 30 settembre di ogni anno. È responsabilità del revisore esterno LRD farsi convocare per tempo dall'affiliato al fine di rispettare i termini di consegna.</p> <p>In casi di comprovata necessità il comitato direttivo può concedere al revisore LRD esterno una proroga massima di 90 giorni per la presentazione del rapporto.</p> <p>² L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno sul modello ufficiale elaborato dall'OAD FCT.</p>

<p>Art. 9 Revisioni straordinarie</p>	<p>¹ Le revisioni straordinarie vengono di regola svolte da due membri del comitato sotto la direzione del delegato alle inchieste. Possono essere ordinate delle revisioni straordinarie nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rapporto del revisore LRD indica delle violazioni gravi dei doveri di diligenza; 2. il rapporto di revisione annuale non perviene all'OAD FCT nei tre mesi successivi al termine sopra indicato per il suo invio, nonostante sia stato recapitato almeno un richiamo da parte dell'OAD FCT; 3. vi sono forti sospetti che l'affiliato non rispetti i doveri di diligenza; 4. viene aperto un procedimento penale a carico dell'affiliato per ipotesi di reato attinenti alla sua attività di intermediario finanziario o alla sua attività professionale, sempre che le esigenze della magistratura penale inquirente lo permettano; <p>² È inoltre facoltà del Comitato Direttivo (Delegato e responsabile delle inchieste) esperire controlli su singole fattispecie specifiche.</p> <p>³ La revisione ha carattere investigativo, pertanto il revisore è autorizzato a controllare tutta l'attività dell'affiliato per accertarsi di disporre di tutti gli incarti attinenti all'attività soggetta alla LRD svolta dall'affiliato. Il revisore dovrà a questo punto determinare l'ampiezza del campione.</p> <p>⁴ Il revisore è autorizzato ad effettuare il suo controllo per tutte le relazioni soggette alla LRD e non ancora prescritte.</p> <p>⁵ Al termine del lavoro stilerà un rapporto dettagliato all'attenzione del comitato direttivo e dell'affiliato.</p>
<p>Art. 10 Sanzioni</p>	<p>¹ Qualora dai controlli effettuati, sia esperiti da un revisore LRD esterno che dall'OAD FCT, emergano indizi di violazioni della normativa LRD, di statuti, regolamenti o direttive dell'OAD FCT viene aperto avverso all'affiliato un procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 56 del ROAD</p> <p>² Qualora la violazione della LRD dia luogo ad una sanzione pecuniaria, l'affiliato verrà classificato a rischio alto per un periodo minimo di due anni e troverà applicazione l'art. 4 cpv. 1.</p> <p>³ Qualora un revisore LRD esterno o un revisore delegato dall'OAD FCT violi in maniera rilevante i suoi doveri, in particolare attestando situazioni non conformi al vero o violando gravemente i principi di indipendenza, sarà sanzionato con la revoca dell'autorizzazione a svolgere controlli per affiliati all'OAD FCT per un periodo non inferiore ad anni 2 e non superiore ad anni 5.</p>

	<p>⁴ La pena al revisore LRD esterno potrà essere revocata o sospesa se egli dimostrerà che le persone che hanno eseguito il controllo e sottoscritto il rapporto non sono più alle sue dipendenze.</p>
--	--

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 ed è stato approvato dalla FINMA nel maggio 2019. Annulla e sostituisce il precedente Regolamento di Sorveglianza.